

 COMUNE DI Ulassai Prov. Ogliastra	Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale	COPIA
	N. 14	DEL 12/04/2016
	OGGETTO: Approvazione 3° accordo integrativo alla Convenzione con la Sardeolica s.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico in territorio del Comune di Ulassai.	

L'anno **duemilasedici**, il giorno **dodici** del mese di **aprile**, alle ore **18,00** .

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .

Presiede la seduta **Cugusi Franco**, in qualità di **Sindaco** .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
Cugusi Franco	Si	Salis Luisa	Si
Moi Andrea	Si	Soru Giovanni	Si
Chillotti Francesco	No	Boi Paolo	Si
Pilia Luigina	Si	Deidda Elio	No
Pilia Mario	Si	Orrù Antonello	Si
Pilia Roberto	No	Serra Gianluigi	Si
Podda Caterina	No		

Sono presenti **9**, ed assenti **4** .

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara MURGIA** .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

Si da atto che il Consigliere Boi Paolo entra in aula.

PREMESSO CHE

- nel Comune di Ulassai, in località Corte Porcus e Fenarbu, opera dal 2006 un impianto di produzione di energia da fonte eolica costituito attualmente da n. 48 aerogeneratori e dalle opere accessorie, realizzato e gestito dalla Sardeolica S.r.l.;
- nell'impianto sono stati assunti a tempo indeterminato n. 25 unità di personale qualificato, proveniente per la gran parte dal Comune di Ulassai e da Comuni della zona;
- i rapporti tra il Comune e la Sardeolica sono regolati dalla Convenzione Rep 438/2003 e dai successivi atti integrativi rep. 486/2006 e rep. 566/2015; con tali atti sono stati costituiti a favore di Sardeolica dei diritti di superficie, di servitù di accesso, passaggio, elettrodotto, cavidotto, e ogni altro diritto necessario per la realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione degli Impianti Eolici, dietro assunzione da parte di Sardeolica di una serie di obbligazioni nei confronti dell'Amministrazione;
- oltre ad obblighi di carattere occupazionale, Sardeolica corrisponde al Comune un rilevante corrispettivo, calcolato in parte in modo fisso (euro 4.473,31 per ogni MW di produzione in progetto, annualmente rivalutati) e, in parte, in una percentuale del fatturato (dal 1,5 al 3 per cento del fatturato in relazione alla velocità media annua del vento);
- in particolare, il Comune ha introitato dalla Sardeolica l'importo complessivo di euro 6.513.912,40 nei seguenti anni : dal 2003 al 2015;
- Sardeolica, sin dal dicembre 2009, con il convinto assenso del Comune, ha presentato varie istanze di ampliamento del parco eolico esistente e, in particolare, ha dapprima presentato una istanza di VIA per ulteriori 80 MW, da realizzarsi nei Comuni di Perdasdefogu, Ulassai e Jerzu e, successivamente, due distinti (ma connessi) progetti di ampliamento, limitati alle aree di proprietà dei Comuni di Ulassai e Perdasdefogu;
- le istanze di VIA relative alla realizzazione di tali progetti sono state oggetto di provvedimenti soprassessori o di improcedibilità motivati da presunte inidoneità delle localizzazioni, supportate dall'approvazione di disposizioni di legge regionale specificamente dirette a impedire la realizzazione di parchi eolici su pressoché tutto il territorio regionale;
- la Sardeolica e il Comune di Ulassai (nonché quello di Perdasdefogu, per quanto di competenza) hanno reagito in sede giurisdizionale con un lungo contenzioso, aperto dal ricorso TAR Sardegna RG n. 318/2015 proposto dal Comune di Ulassai e del parallelo ricorso RG n. 319/2010 proposto dalla Sardeolica Srl, sul primo progetto, e seguito dai ricorsi RG 843/2011 e 844/2011 proposti dai Comuni e RG 787/2011 e 788/2011, proposti da Sardeolica sui due nuovi progetti di ampliamento nei Comuni di Ulassai e Perdasdefogu, tutti integrati da numerosi atti di proposizione di motivi aggiunti;
- il contenzioso, durante il quale sono intervenute due sentenze della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle due leggi regionali ostative approvate nelle more, è stato definito solo con la sentenza n. 1125/2015, con la quale il TAR Sardegna ha accolto tutti i sopra citati ricorsi;
- nelle more della pubblicazione della sentenza, in data 10/9/2015, è però stata pubblicata sul BURAS la delibera della Giunta Regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015 che reca linee guida per l'identificazione delle aree precluse allo sviluppo eolico, e che sembrerebbe introdurre vincoli potenzialmente ostativi alla realizzazione dell'ampliamento del Parco eolico, nuovi e diversi da quelli oggetto dei ricorsi citati; anche tale atto è stato impugnato sia dalla Società che dal Comune (ricorsi TAR Sardegna RG nn. 866, 887, 888, 889 del 2015);
- la Società ha fatto rilevare che durante i sei anni trascorsi tra la presentazione del primo progetto di ampliamento e la definizione, pur vittoriosa, del contenzioso, sono mutati

sensibilmente i presupposti di fattibilità e sostenibilità dell'intervento di ampliamento e che, in particolare:

1. è radicalmente cambiato il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili in generale e soprattutto di quella eolica e che, pertanto, sono sostanzialmente venuti meno gli incentivi che giustificavano la proposizione iniziale dei progetti;
2. l'ultimo provvedimento della Regione Sardegna ha (perlomeno attualmente, fino allo eventuale positivo accoglimento dei ricorsi proposti dalla Società e dal Comune) introdotto elementi di grave criticità nella localizzazione di quasi tutti gli aerogeneratori previsti nel progetto di ampliamento;
3. è variata la potenza disponibile sulla Rete di Trasmissione Nazionale essendo possibile immettere solo ulteriori 30 MW, senza necessità di effettuare importanti opere di rete quali potenziamenti e/o installazioni di nuovi elettrodotti in alta tensione, potenzialmente oggetto di criticità in sede di via;

- per le ragioni sopra sintetizzate, la Società ha manifestato l'impossibilità a realizzare i progetti di ampliamento ipotizzabili solo qualche anno fa e che l'unica alternativa ragionevolmente percorribile sarebbe costituita da una variante agli ultimi progetti presentati con la riunione in un'unica proposta dell'ampliamento in territorio dei Comuni di Ulassai e Perdasdefogu e il sensibile ridimensionamento degli stessi sotto il profilo del numero degli aerogeneratori e della capacità produttiva;

- l'ipotesi di Variante che la Società intenderebbe presentare prevede l'installazione di soli n. 4 aerogeneratori in territorio di Ulassai per una potenza massima fino a 15 MW;

- la Sardeolica ha richiesto al Comune la stipula di una convenzione che, con esclusivo riferimento all'intervento in ampliamento del Parco eolico, adegui le pattuizioni al mutato contesto normativo e fattuale, in particolare prevedendo che il corrispettivo dovuto al comune per l'energia prodotta dai nuovi aerogeneratori che dovessero essere installati quale ampliamento dei 48 attualmente esistenti, non possa essere superiore ad una percentuale del fatturato;

- a livello tecnico, tra Comune e Società, è stata predisposta una ipotesi di convenzione che ha i seguenti contenuti qualificanti:

1. individuazione del progetto di ampliamento in territorio del Comune di Ulassai per n. 4 aerogeneratori per una potenza massima fino a 15 MW, senza necessità di alcun intervento potenzialmente impattante;
2. mantenimento degli accordi economici attualmente vigenti tra le parti sia con riferimento agli aerogeneratori esistenti che a quelli derivanti dall'ampliamento progettato, con corresponsione di un corrispettivo calcolato in parte in modo fisso (euro 4.473,31 per ogni MW di produzione in progetto, annualmente rivalutati) e, in parte, in una percentuale del fatturato (dal 1,5 al 3 per cento del fatturato in relazione alla velocità media annua del vento);
3. previsione, con riguardo al solo corrispettivo riguardante gli aerogeneratori che saranno installati con l'ampliamento, di un valore massimo al rapporto tra corrispettivo previsto a favore del comune e fatturato relativo alla vendita di energia pari al 4,5% del in caso di vento medio inferiore a 8,0 m/s, ovvero pari al 5,0% in caso di vento medio superiore a 8,0 m/s;

VISTA la ipotesi di convenzione;

RILEVATO che l'attuale impossibilità di realizzare l'intervento di ampliamento alle condizioni inizialmente ipotizzate non può essere certamente ascritta a responsabilità della Sardeolica che, anzi, non diversamente dal Comune, ha percorso ogni via giurisdizionale, costituendosi anche di fronte alla Corte Costituzionale, per ottenere la tempestiva realizzazione dell'intervento del quale oggi sono radicalmente mutate le condizioni di fattibilità;

RILEVATO, pertanto, che il Comune non ha alcuna possibilità di forzare la Sardeolica alla realizzazione dell'intervento originariamente programmato e tanto meno al mantenimento di condizioni previste per l'originario diverso intervento di ampliamento programmato e ritenuto non più ragionevolmente realizzabile;

CONSIDERATO che l'unica sostanziale alternativa al ridimensionamento del progetto di ampliamento prospettata dalla Società consisterebbe nella rinuncia all'ampliamento medesimo, ciò che costituirebbe probabilmente un danno per la Società ma sicuramente per l'amministrazione;

CONSIDERATO che il Comune ritiene di avere specifico interesse a promuovere la realizzazione dell'intervento di ampliamento che in sé costituirà elemento di ulteriore rafforzamento e migliore sostenibilità, anche e specificamente in ottica futura, dell'intervento industriale e, indirettamente, dei rilevanti introiti garantiti all'amministrazione e degli attuali livelli di occupazione altamente qualificata;

CONSIDERATO che nella ipotesi di convenzione sembrano essere state ragionevolmente contemperate le esigenze di sostenibilità economica dell'iniziativa nel nuovo contesto e quelle del Comune di mantenere ferme le pattuizioni sull'esistente e di estenderle anche al progetto in ampliamento, perlomeno nelle condizioni di stabilità del prezzo dell'energia;

CONSIDERATO che, ferme le pattuizioni relative al Parco eolico esistente, appare ragionevole, con riferimento al solo nuovo intervento in ampliamento, la previsione di un tetto massimo al corrispettivo erogabile al Comune, con la funzione precipua di evitare che, in condizioni di eccezionale abbattimento del valore dell'energia, il corrispettivo fisso possa acquisire un valore squilibrato in rapporto al fatturato annuale, e possa risultare non più corrispondente a quello presupposto in sede di stipula delle convenzioni;

CONSIDERATO che in tali condizioni di forte deprezzamento del valore dell'energia, costituisce comunque interesse del Comune contribuire, sia pur minimamente alla stabilità e sostenibilità dell'iniziativa che apporta ormai irrinunciabili risorse finanziarie dirette e occupazione diretta e indiretta, a favore della comunità;

CONSIDERATO che, al contrario, in condizioni di fisiologica stabilità del prezzo dell'energia, la realizzazione dell'ampliamento, oltre che a consolidare l'iniziativa complessiva, garantirà al Comune un ulteriore introito economico, sia pur sottoposto ad un tetto massimo;

RITENUTO che, soprattutto in una visione complessiva dei rapporti economici tra Sardeolica e Comune di Ulassai, la previsione di un tetto massimo al corrispettivo previsto per il futuro ampliamento non muti l'interesse anche meramente patrimoniale del Comune, atteso che, anche nella più infausta delle previsioni, la produzione dei nuovi aerogeneratori contribuirà perlomeno a garantire la solvibilità della Società con riguardo agli obblighi di pagamento del rilevante corrispettivo legato agli aerogeneratori esistenti, la cui disciplina non è soggetta ad alcuna variazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 267/00;

Visti i risultati della votazione ,

UNANIME DELIBERA

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare il terzo accordo integrativo alla Convenzione con la Sardeolica s.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico in territorio del Comune di Ulassai allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

